



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1574

Data 2/2/2017

OGGETTO: Sentenza n°833/2016 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro. Approvazione schema di transazione su istanza del signor Bertolone Mario.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno due, del mese di Febbraio,

presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;
Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n°13 del 16/03/2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guzzetta con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 - prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Giuseppe Dimartino del Foro di Ragusa, difensore del signor Bertolone Mario ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Corso Italia n°167, assunto al protocollo consortile al n°12297 del 03/09/2012, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la nota protocollo n°13541 del 02/10/2012 con cui questo Ente ha relazionato dettagliatamente la superiore vicenda all’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari;

CONSIDERATO che con sentenza n°233/2014 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a quattordici (14) mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo;

CONSIDERATO che sia questo Consorzio sia il signor Bertolone hanno promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°833/2016, con cui è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo indeterminato sin dall’origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Bertolone alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto, riconoscendo altresì al ricorrente un’indennità risarcitoria pari a quattro (4) mensilità e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

VISTA la proposta di transazione avanzata dal signor Bertolone Mario, assunta al protocollo consortile al n°9674/2016, con cui lo stesso richiede di transigere tutta la vertenza rinunciando al contenzioso con questo Ente, agli effetti della superiore sentenza della Corte d’Appello di Catania ed agli eventuali altri gradi di giudizio, ad intrattenere fin da subito qualsiasi rapporto di lavoro con il Consorzio a tempo indeterminato, a condizione che gli venga riconosciuto, a tacitazione completa di ogni sua pretesa, il pagamento dell’indennità risarcitoria disposta a suo tempo dal Giudice del Lavoro di primo grado decurtata di due mensilità e quindi pari a dodici (12) mensilità calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso oltre un rimborso forfettario per le spese legali;

VISTO il parere reso dall’Avv. Guglielmo Rustico con nota assunta al protocollo consortile al n°45/2017 con cui esprime parere favorevole al perfezionamento della transazione proposta dal signor Bertolone Mario;

VISTO lo schema di transazione allegato sub 1 alla presente deliberazione affinché ne faccia parte integrante;

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’allegato schema di transazione e delegare il Direttore Generale dell’Ente alla sottoscrizione dello stesso;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di approvare lo schema di transazione allegato sub 1 alla presente deliberazione affinché ne faccia parte integrante;
- Di autorizzare questo Consorzio ad effettuare la transazione proposta dal signor Bertolone Mario in conformità al predetto schema;
- Di delegare il Direttore Generale dell'Ente alla sottoscrizione della transazione in questione;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giovanni Currieri

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Capucina Coccolini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)